



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA**

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
e-mail: [dplnd.roma@lnd.it](mailto:dplnd.roma@lnd.it)

### **Stagione Sportiva 2017-2018**

### **Comunicato Ufficiale N°263 del 25/06/2018**

### **Attività di Settore Giovanile Scolastico**

#### **INDICE**

**Attività di Base**  
**Risultati gare**  
**Giustizia sportiva**

## 1. Risultati Gare pervenuti in ritardo

GIOVANISSIMI PROVINCIALI FASCIA B					
GIRONE:	C				
DATA	GIORNATA				
25/04/18	9/R	CASTELVERDE CALCIO ARL	PRO MARCELLINA		2 - 3

## 2. Risultati Gare di recupero

GIOVANISSIMI PROVINCIALI FASCIA B					
GIRONE:	C				
DATA	GIORNATA				
22/06/18	10/R	SETTEVILLE CASEROSSE	CASTELVERDE CALCIO ARL		V.D.G.S.
GIRONE:	F				
DATA	GIORNATA				
22/06/18	7/R	TRIGORIA	PESCATORI OSTIA		V.D.G.S.

# GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. LAMUSTA FRANCESCO nella seduta del 25 Giugno 2018:

## GIUDICE SPORTIVO

### GIOVANISSIMI PRV ROMA FASCIA B

**GARE DEL 22/ 6/2018**

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SETTEVILLE CASEROSSE - CASTELVERDE CALCIO ARL

Visti gli atti ufficiali, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione della Società: CASTELVERDE CALCIO ARL

- Osservato che la Società predetta non ha preannunciato ne fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto l'art. 53 delle N.O.I.F.

#### **SI DECIDE**

Di infliggere alla Società Castelveverde Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

TRIGORIA - PESCATORI OSTIA

Visti gli ufficiali rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione di entrambe le Società (TRIGORIA ) ( PESCATORI OSTIA )

-Osservato che le società predette non hanno fatto pervenire giustificazioni in merito per cui sono da considerarsi rinunciarie a tutti gli effetti.

Visto l'art. 53 delle N.O.I.F.

#### **SI DECIDE**

a) di infliggere alla Società TRIGORIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 -3.

b) di infliggere alla società PESCATORI OSTIA la perdita della gara con il punteggio di 0 -3.

**Pubblicato in Roma il 25 Giugno 2018**

IL SEGRETARIO  
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO  
Angelo Di Benedetto